

Si guarda alla legge delega di riforma fiscale e agli emendamenti presentati al Senato

06901

06901

Accordi fiscali in cerca di sconti

In definizione i vantaggi della cooperative compliance

DI FRANCESCO LEONE

Sconti sulle sanzioni per chi aderisce alla cooperative compliance. Sugli effetti premiali del dell'adempimento collaborativo introdotto dal d.lgs. n. 128/2015 si giocherà la partita più importante del nuovo istituto che sarà disegnato nei prossimi mesi dal governo. Al di là dei vari strumenti integrativi e correttivi della disciplina attuale, la vera partita, più politica che tecnica, si gioca sull'individuazione degli strumenti premiali atti a rendere più appetibile l'adesione al regime nonché su come rendere effettivamente trasparente il rapporto amministrazione/contribuente. Il tema sarà affrontato durante l'esame della legge delega fiscale al Senato. La questione si pone nei seguenti termini. Da più parti viene segnalato, da anni, come il vigente istituto presenti un appeal molto contenuto. Da un lato, le imprese che aderiscono al regime hanno salutato con soddisfazione il mutamento di paradigma nel rapporto tra contribuente e amministrazione finanziaria, soprattutto sul versante dell'interlocuzione "privilegiata" e continuativa nel tempo. Dall'altro lato, però, le imprese segnalano come lo sforzo profuso per dotarsi di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (tax control framework) e per attenersi alle procedure di interlocuzione previste dalla disciplina non sempre trovano un adeguato contraltare in evidenti vantaggi in termini di minore esposizione in caso di accertamenti fiscali.

Muovendo da tali considera-

zioni, la riforma fiscale introduce dei meccanismi atti a rafforzare l'effetto premiale dell'adesione al regime dell'adempimento collaborativo. In primo luogo, viene disposta un'ulteriore riduzione delle sanzioni amministrative tributarie (rispetto a quelle oggi previste) per i rischi di natura fiscale comunicati preventivamente dal contribuente all'amministrazione finanziaria nonché, in particolare, una totale disapplicazione delle sanzioni stesse per i contribuenti "virtuosi", cioè quelli particolarmente collaborativi e trasparenti, certificati da professionisti qualificati. In secondo luogo, viene introdotto anche un beneficio legato alle sanzioni penali tributarie (in particolare quelle connesse al reato di dichiarazione infedele) per i contribuenti che non tengono comportamenti dolosi e che comunicano preventivamente l'esistenza dei relativi rischi fiscali. Sarà compito dei decreti delegati declinare i citati principi in norme di semplice attuazione, anche stabilendo l'entità della riduzione delle sanzioni irrogabili rispetto a quelle ordinarie. Considerato poi che "premio" delle sanzioni sembra legato alla corretta comunicazione dei rischi fiscali, dovrà essere delineato il concetto di preventività nella comunicazione dei rischi così come la natura "tempestiva ed esauriente" della stessa, eventualmente tenendo conto dell'interpretazione di cui alla ris. n. 49/E del 2021. Circa il "patto" stretto tra l'amministrazione finanziaria e il contribuente che aderisce al regime, nella delega viene previsto che dovrà essere emanato un "codice

di condotta" che disciplini i diritti e gli obblighi delle parti. Un elemento di tale codice in realtà viene già anticipato dalla delega: il contribuente non fuoriesce automaticamente dal regime in presenza di una accertata violazione fiscale. Viene introdotta, implicitamente, una distinzione tra violazione grave e violazione non grave (da declinare nei successivi decreti attuativi). In presenza di una violazione "non grave", scatterà un periodo di "osservazione" del contribuente, al terminale del quale sarà l'amministrazione finanziaria a stabilire la fuoriuscita o la permanenza del contribuente dal regime. L'adozione del codice di condotta rappresenta sicuramente un passo avanti, considerato che fisserà i canoni di trasparenza richiesti alle parti. Prescindendo dalle obiezioni di principio espresse da coloro che auspicano meccanismi che limitino valutazioni soggettive, appare ragionevole la previsione che escluda la fuoriuscita dal regime al compimento di una qualsivoglia violazione fiscale. Va infatti tenuto conto di quanto possa essere complesso, anche dall'interno, gestire la fiscalità di imprese di media e grande dimensione. Il manifestarsi di qualche violazione fiscale risulta non eludibile.

— © Riproduzione riservata —

